

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli art. 52 e 170a della Legge sull'esercizio dei diritti politici "Pubblicazione dei dati statistici (panachage, ecc.) relativi all'elezione del Consiglio nazionale"

dell'8 novembre 2011

La Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), del 7 ottobre 1998, è modificata come segue (le modifiche proposte sono indicate in grassetto):

Art. 52 cpv. 2

²Nelle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato **e del Consiglio nazionale** i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre:

- a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
- c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Art. 170a - Norma transitoria; pubblicazione dei dati statistici per l'elezione del Consiglio nazionale

La pubblicazione dei dati statistici a norma dell'art. 52 cpv. 2 relative al Consiglio nazionale include anche i risultati delle elezioni 2011.

Motivazione

È evidente l'interesse dei partiti politici, dei singoli candidati, dei ricercatori, ma anche dei media e quindi dell'opinione pubblica in generale, a conoscere i dati relativi al comportamento dell'elettorato nelle elezioni (per esempio, l'uso del panachage). Finora il Cantone Ticino ha pubblicato solo i dati riguardanti le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, ma non del Consiglio nazionale.

La legge federale sui diritti politici, che disciplina l'elezione del Consiglio nazionale, non prevede esplicitamente la pubblicazione di tali dati, ma non la vieta nemmeno. In effetti, alcuni Cantoni li pubblicano regolarmente (Ginevra, Zurigo, ecc.). Da una nostra indagine telefonica presso la Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale risulta che i Cantoni sono liberi di pubblicare tali dati, se e come lo desiderano. Essi sono inoltre tenuti a comunicarli all'Ufficio federale della statistica (UST). L'UST, nelle sue analisi di ogni elezione federale, pubblica però soltanto una visione d'insieme e non i dati dettagliati per ogni singolo Cantone, partito e candidato.

Nel caso di accettazione della presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo che la pubblicazione dei dati (in particolare quelli relativi al panachage) abbia inizio a partire dal 2011, quindi incluse le elezioni del Consiglio nazionale del 23.10.2011.

[La presente iniziativa non contempla la pubblicazione dei dati relativi al Consiglio degli Stati, poiché l'elezione dei rappresentanti ticinesi per questa camera dell'Assemblea federale avviene secondo una logica diversa (sistema maggioritario a due turni e non proporzionale). È tuttavia possibile, se il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio lo desiderano, prevedere un terzo capoverso dell'art. 52 LEDP che permetta di pubblicare dati più dettagliati relativi all'elezione del Consiglio degli Stati, per esempio il numero di elettori che hanno votato per il candidato X, per il candidato Y oppure per il candidato Z, oppure il numero di elettori che hanno espresso due preferenze (XY, XZ, YZ, ecc.)]

Nenad Stojanovic
Bacchetta-Cattori - Badasci - Cavalli
Chiesa - Gysin - Kandemir Bordoli
Pinoja - Polli